

**Contratto di fornitura n° 13457331****Elettricità**

del **28/05/2015** con decorrenza dal **28/05/2015 (*)** stipulato fra Trenta S.p.A. con sede in Trento, via Fersina 23 ed il
Cliente: **OXFORD CIVEZZANO SCARL** Codice Fiscale 01572180220 P.IVA 01572180220
con domicilio fiscale in: **CIVEZZANO - 38045 - VIA MURIALDO 30/ - TN - IT**
per la somministrazione di: **energia elettrica - Fornitura in BT potenza disp. fino 16,5 kW e impegnata oltre 6 kW e fino a 10 kW - BTA4**
all'indirizzo di fornitura: **CIVEZZANO - VIA TELVANA ANC/ - i.UFFICIO - TN**
Conto Contrattuale 5982008 - OXFORD CIVEZZANO SCARL
Distributore: S.E.T. DISTRIBUZIONE SPA ROVERETO 38068 VIA MANZONI 24 TN

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - POD:IT221E01012672 - POTENZA CONTRATTUALE: 10,00 kW**Condizioni economiche di fornitura (prezzi riferiti al 01/02/2015)**

Tariffa	Tariffa	Unità di misura
Corrispettivi per servizi di rete	Corrispettivi per servizi di vendita	
Quota fissa 17.179,770000	Quota fissa 7.535,380000	cent.Euro/cliente/anno
Quota potenza 0,000000		cent.Euro/kW/anno
Quota energia 8,283200	Quota energia	
	Fascia F1 8,537000	cent.Euro/kWh
	Fascia F2 8,548000	cent.Euro/kWh
	Fascia F3 6,743000	cent.Euro/kWh
Energia reattiva		
dal 50% al 75% dell'energia attiva 0,000000		cent.Euro/kvarh
oltre il 75% dell'energia attiva 0,000000		cent.Euro/kvarh

I corrispettivi per energia reattiva sono calcolati solo in relazione a punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Con riferimento ai punti di prelievo non domestici dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fasce orarie, per l'energia reattiva prelevata nella fascia F3 le componenti tariffarie sono pari a zero.

Le tariffe sono determinate in base alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni.
Prezzi salvo conguaglio per approvazione tariffe e per esiti di ricorsi su delibere dell'Autorità.

Il prezzo indicato dell'energia elettrica si intende al netto delle imposte: accise, addizionali, IVA (nelle aliquote di legge).

Diritto fisso: € 23,00

Diritto fisso comp. distribuzione: € 27,59

Deposito cauzionale (**): € 77,50

(*) In caso di nuova attivazione o di riattivazione dell'utenza, la data di decorrenza sarà aggiornata con la data di posa effettiva del misuratore e quindi di erogazione effettiva del servizio.

(**) Annualmente il deposito cauzionale sarà verificato e adeguato sulla base della potenza contrattuale:

• Usi domestici €/kW 5,16

per gli usi domestici il deposito cauzionale non è richiesto qualora il Cliente per il pagamento dia disposizione di addebito in conto bancario o postale, e se presente viene restituito in bolletta.

• Usi non domestici fino a 15 kW di potenza contrattuale €/kW 7,75**• Usi non domestici > 15 fino a 100 kW di potenza contrattuale €/kW 10,33****• Usi non domestici oltre 100 kW di potenza contrattuale €/kW 11,88**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle Condizioni Generali di Vendita di Energia Elettrica allegate, che il Cliente dichiara di aver esaminate e accettate in ogni loro parte.

Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto:

- i documenti informativi di cui al D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003 per i quali rilascia il consenso al trattamento nei limiti e per le finalità in essi indicate;
- le note riguardanti i livelli di qualità del servizio e gli indennizzi automatici;
- il modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile.



Nota informativa per il cliente finale. Il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica.

Dal 1 luglio 2004 tutti i Clienti non domestici e dal 1 luglio 2007 tutti i Clienti del servizio elettrico sono liberi di scegliere la società vendita di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio rispondano alle proprie esigenze.

Il Cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il vecchio fornitore, uscendo dal mercato vincolato per entrare nel mercato libero dove le condizioni contrattuali non sono regolate dall'Autorità ma negoziate tra il Cliente e il nuovo fornitore. Caratteristiche tecniche e qualità del servizio, invece, non cambiano, perché il distributore (soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) non cambia. Il Cliente che entra nel mercato libero deve stipulare un contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) ed il contratto di dispacciamento (con Terna SpA), ma a tal fine può incaricare il nuovo fornitore, conferendo allo stesso apposito mandato.

Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali - Chiunque entri in contatto con un Cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

- identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- fornire al Cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
- specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;
- fornire al Cliente informazioni sugli adempimenti relativi al contratto di distribuzione e dispacciamento;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta.

Se il Cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto - Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al Cliente;
- la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
- tutti gli oneri e le spese a carico del Cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il Cliente dovrà pagarle;
- le conseguenze per il Cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- i casi in cui la società di vendita deve versare al Cliente un indennizzo automatico;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

3. Documentazione e diritto di recesso - Al momento della sottoscrizione il Cliente deve ricevere una copia scritta del contratto, mentre se il contratto è stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (es., telefono) la società di vendita deve inviarne una copia scritta entro dieci giorni; copia del contratto può essere fornita su supporto durevole.

Se il contratto viene stipulato a distanza ovvero fuori dai locali commerciali della società (ad esempio al telefono, in casa del Cliente o in un centro commerciale), il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto.

Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto a informare TRENTA SPA - via Fersina n.23, 38123 TRENTO [contattabile ai recapiti telefono 0461 362330 - fax 0461 362332 - posta elettronica info@trenta.it - sito internet www.trenta.it] della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se il Cliente recede dal presente contratto, gli saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di Trenta SpA, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard offerto da Trenta SpA), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui Trenta SpA è informata della decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo non espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, il Cliente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Se il Cliente ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di energia elettrica durante il periodo di recesso, è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento della comunicazione del recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.

4. Riepilogo - Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita dell'energia elettrica;
- abbia fornito informazioni chiare su:
 - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
 - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
 - la durata del contratto;
 - come e quando saranno misurati i consumi;
 - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
 - i tempi per l'avvio del servizio;
- abbia consegnato una copia scritta del contratto

Firma _____

Società di vendita: **TRENTA SpA**

Punto di vendita: **TRENTO**

Cod. operatore: **CCFMA**

In particolare agli effetti dell'art.1341 c.c. dichiaro di conoscere ed approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Vendita di Energia Elettrica allegate di cui agli articoli:

Condizioni generali di vendita (art. 1), **Competenze di Trenta** (art. 3), **Usi dell'energia elettrica** (art. 4), **Ricostruzione dei consumi** (art. 9), **Pagamenti** (art. 10), **Durata-rinnovo-recesso** (art. 12), **Cessazione dell'utenza** (art.13), **Sospensione e risoluzione** (art.14), **Domicilio-Registrazione** (art.16).

OXFORD CIVEZZANO

Società Cooperativa
Via Murialdo, 30

38045 CIVEZZANO (TN)

P. IVA e C. Fisc.: 01572180220

Firma _____

Previsioni relative alla data d'inizio della fornitura durante periodo di recesso

Qualora il presente contratto sia stipulato a distanza (es. telefono) ovvero fuori dai locali commerciali della società, il Cliente che ha richiesto la fornitura di energia elettrica abbia inizio durante il periodo di recesso.

OXFORD CIVEZZANO

Società Cooperativa
Via Murialdo, 30

38045 CIVEZZANO (TN)

P. IVA e C. Fisc.: 01572180220

Firma _____



Condizioni generali di vendita dell'energia elettrica

Art. 1 Condizioni generali di vendita

Il servizio di vendita dell'energia elettrica gestito da Trenta SpA (di seguito TRENTA) nell'ambito del servizio di Maggior Tutela è regolato dalle presenti condizioni generali, dalle norme emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'AEEG o da altri enti, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti.

Con preavviso non inferiore a 60 giorni dalla decorrenza, TRENTA potrà modificare le norme e le condizioni generali verso la clientela per ottemperare a norme imperative o a statuzioni delle Competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati, dandone comunicazione scritta al Cliente, fatta salva la facoltà di recesso che lo stesso potrà esercitare entro 30 giorni in forma scritta.

Art. 2 Comunicazioni e reclami

Le comunicazioni dirette alla clientela saranno effettuate da TRENTA mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

Il Cliente può presentare a TRENTA motivato reclamo scritto o richiesta di informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da TRENTA.

Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato da TRENTA oppure agli uffici della stessa. TRENTA, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'AEEG.

La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.

Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, TRENTA potrà sospendere, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, TRENTA, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

Art. 3 Competenze di TRENTA

TRENTA gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione.

Al Distributore competente per zona spettano, in particolare, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l'energia elettrica, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell'energia elettrica fino al punto di fornitura, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell'energia elettrica al punto di consegna, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio.

TRENTA non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del gestore del servizio di distribuzione, in particolare in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, salvo fatto quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative.

Art. 4 Usi dell'energia elettrica

Il Cliente è obbligato ad utilizzare l'energia elettrica solo per gli usi previsti dal contratto di vendita e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, nemmeno tramite cessione del contratto, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto stesso.

In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art.9, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art.10, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie.

Art. 5 Richiesta di fornitura

L'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione della connessione alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto.

Ove la sottoscrizione del contratto non sia contestuale alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare a TRENTA i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, la richiesta si intenderà revocata, fatto salvo il diritto di TRENTA a richiedere il pagamento delle forniture nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese. All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi.

La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà tempestivamente inviata da TRENTA al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall'AEEG.

Art. 6 Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento del contratto, TRENTA potrà richiedere al Cliente, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di garanzia fideiussoria di ammontare commisurato alla potenza contrattualmente impegnata. Le fasce di potenza ad oggi vigenti sono le seguenti:

- per i clienti non domestici
fino a 15 kW
oltre 15 kW e fino a 100 kW
oltre 100 kW ;

- per i clienti domestici, l'intera potenza contrattualmente impegnata.

Il deposito sarà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.

Per i clienti domestici, la domiciliazione bancaria o postale dell e fatture sostituisce il deposito cauzionale.

Art. 7 Lettura dei consumi

L'attività di lettura dei misuratori verrà eseguita dal Distributore, anche in base ad accordi con TRENTA.

Il Distributore deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura installati da parte dello stesso.

Il tentativo di lettura dei gruppi di misura, eseguita dal personale incaricato o mediante sistema di telelettura, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità e la facoltà di letture e fatturazioni supplementari, avverrà:

- a) almeno una volta l'anno, nel caso di utenza con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) almeno una volta al mese, nel caso di utenza con potenza impegnata oltre 30 kW.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente secondo le modalità fissate e rese note ai Clienti nei documenti di fatturazione; eventuali invalidità dell'autolettura saranno comunicate al Cliente.

TRENTA può, a suo criterio, richiedere al Distributore di sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative. Il Cliente ha diritto di fare eseguire, in contraddittorio in qualsiasi momento, un controllo del misuratore, con le modalità previste dall'AEEG in materia.

Art. 8 Fatturazione dei consumi

La fatturazione dei consumi è effettuata con l'ordinaria periodicità adottata da TRENTA nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'AEEG, in base alle letture o a valide autoletture dei gruppi di misura, oppure, tra una lettura o autolettura e la successiva, in base a consumi stimati. Nel primo caso TRENTA si riserva l'emissione di bollette miste, contenenti un periodo in acconto, non eccedente la data di emissione della bolletta; successivo al periodo conguagliato, per i soli clienti riferiti alla successiva lettera a).

In particolare le fatture vengono emesse:

- a) per tutti i clienti domestici alimentati in bassa tensione e per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW, con periodicità di norma bimestrale;
- b) per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, con periodicità di norma mensile.

I consumi stimati sono computati secondo criteri resi noti alla clientela nei documenti di fatturazione, sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza.

Il Cliente può comunque richiedere la modificazione dell'entità dei consumi stimati, con le modalità riportate nei documenti di fatturazione.

Se per cause di forza maggiore non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, TRENTA potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio.

Art. 9 Ricostruzione dei consumi

Qualora non si disponga dei dati di consumo o qualora il gruppo di misura installato non misuri o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa tecnica vigente, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrittionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura ed il momento in cui si sarà provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso.

Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale Trenta può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e la sostituzione o riparazione del gruppo di misura.

I consumi saranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato dal gestore del servizio di distribuzione in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo altresì conto di ogni altro elemento utile ed idoneo, eventualmente segnalato anche da parte del Cliente tramite documentazione atta a dimostrare variazioni del profilo dei propri consumi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi, il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e richiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata.

Art. 10 Pagamenti

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione delle fatture. Se il pagamento effettuato oltre i termini indicati, TRENTA potrà richiedere, in aggiunta al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora nei limiti ammessi dall'AEEG (attualmente pari al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato di 3,5 punti percentuali) e il recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura. Il Cliente che ha regolarmente pagato le fatture dell'ultimo biennio tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

In caso di mancato pagamento, a decorrere dal settimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Trenta potrà inviare al Cliente una comunicazione di mancato pagamento. Trenta inoltre potrà inviare un sollecito tramite raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di un termine non inferiore a 20 giorni in cui provvedere al pagamento, decorso il quale, in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax o posta elettronica certificata al numero che sarà indicato nella comunicazione, Trenta decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal suddetto termine, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del Cliente.

In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di Trenta di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In ogni caso TRENTA si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

Art. 11 Rateizzazione dei pagamenti

Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) unicamente nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo di conguaglio sia superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;
- b) nel caso di consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del gruppo di misura non imputabile al Cliente;
- c) per i clienti con gruppo di misura accessibile qualora, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione può essere concessa solo se richiesta dal Cliente entro il termine di pagamento della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 Durata - rinnovo - recesso

La durata del contratto è a tempo indeterminato, salva diversa specificazione.

Ai fini della decorrenza del periodo di fatturazione dei consumi, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di energia elettrica, quale risulta dalla documentazione di TRENTA e/o del gestore del servizio di distribuzione. Tale data (salvo diverso termine se previsto dai vigenti regolamenti in materia di cambio di fornitura) è considerata come data di "avvio dell'esecuzione del contratto".

Il Cliente può recedere in qualunque momento, con preavviso minimo di almeno trenta giorni, (salvo diverso termine se previsto dai vigenti regolamenti in materia di cambio di fornitura) che

decorreranno dalla data di ricevimento da parte del fornitore della richiesta, da effettuarsi tramite posta, all'indirizzo del Fornitore o attraverso il Servizio Clienti al numero indicato in bolletta, dandone comunque conferma scritta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di TRENTA, il Cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni decorrenti dalla data di conclusione. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni dal ricevimento del contratto.

Art. 13 Cessazione dell'utenza

Il Cliente può richiedere la cessazione dell'utenza in qualunque momento tramite richiesta scritta oppure attraverso gli sportelli di Trento o il Servizio Clienti al numero indicato in bolletta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale.

TRENTA comunicherà tempestivamente al gestore del servizio di distribuzione l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti o approvati dall'AEEG.

Il Cliente deve pagare le eventuali quote fisse sino alla cessazione della fornitura a seguito di disdetta del contratto. Deve inoltre pagare i consumi anche se effettuati da terzi, nonché ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti, fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura anche quando la chiusura sia impedita da cause di forza maggiore o dalla materiale impossibilità di accedere ai gruppi di misura.

Art. 14 Sospensione e risoluzione

TRENTA può disporre la sospensione della fornitura:

- nel caso di violazione di una sola delle disposizioni degli art. 10 e 13, previa comunicazione di invito al pagamento con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata;
- in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art.4 o comunque in modo non conforme al contratto anche senza preavviso e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia elettrica prelevata in frode.

La fornitura non verrà in ogni caso sospesa:

- nel caso di mancato versamento di importi in misura non superiore all'ammontare del deposito cauzionale;
- quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l'importo non sia stato ancora accreditato a TRENTA, purché il Cliente ne dia tempestiva notizia a TRENTA, secondo le modalità di cui all'art. 10. Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (*) nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 4, 10, 13, di prelievo fraudolento e di mendaci dichiarazioni del Cliente. Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente. TRENTA può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. (1) e inoltre, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere o discutere gli altri contratti in corso col medesimo.

Art. 15 Appareti di cura medica

La fornitura destinata ad alimentare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita non sarà sospesa per morosità del Cliente.

Informativa ex art. 13 D.Lgs n.196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che TRENTA SpA svolge il trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse alla stipulazione del contratto, per rispondere alle obbligazioni contrattuali assunte e gestire gli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi), per l'osservanza degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza o controllo, e per espletare tutte le attività necessarie o utili al costante miglioramento del servizio erogato.

Nei soli casi in cui Lei eserciti attività imprenditoriale o professionale e il rapporto di fornitura riguardi detta attività, i Suoi dati saranno trattati per finalità di controllo e prevenzione di rischio frodi e del rischio credito.

Il conferimento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi normativi, è facoltativo e non richiede un Suo esplicito consenso; tuttavia, l'eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità potrebbe causare l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale per la somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o dell'acqua.

Il trattamento, consistente nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, sarà effettuato, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03.

I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente o incaricato da TRENTA SpA che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte TRENTA SpA.

I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura);
- agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l'addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti;
- a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento;
- ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi.

Nel caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da Trento S.p.A. quali Responsabili del trattamento (esterno).

Titolare del trattamento dei dati personali è :

TRENTA SpA, via Fersina 23 - 38123 TRENTO.

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il **Dirigente Operativo della Trento SpA con sede in via Fersina 23, 38123 Trento, a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03** (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).

Indennizzi Automatici

Come previsto dalla Delibera AEEG n. 333/07 e ss.mm., in caso di violazione dell'art. 69 della stessa delibera che prevede un tempo massimo di rettifica fatturazione, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica di un importo già pagato dal Cliente e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta, al netto dei tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche tecniche richieste dal Cliente, il cliente finale BT domestico ha diritto di ricevere la somma rispettivamente pari a 30,00 - 60,00 - 90,00 Euro ed il cliente finale BT non domestico la somma rispettivamente pari a 60,00 - 120,00 - 180,00 Euro, nel caso di esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio - entro un tempo triplo - oltre un tempo triplo dello standard stesso.

Tenuto conto dei cicli di fatturazione lo standard specifico per le rettifiche di fatturazione è fissato in 90 giorni solari per i clienti BT.

La Società, è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l'invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata.

La società è inoltre tenuta alla corrispondenza di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei suddetti casi, al cliente finale la Società non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

I dati relativi al Cliente che utilizza le apparecchiature elettromedicali sopra specificate sono trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 196/2003

Art. 16 Domicilio - Registrazione

Le parti eleggono il proprio domicilio in Trento.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. (**) il Cliente dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole: 1.(Condizioni generali di vendita), 3.(Competenze di TRENTA), 4.(Usi dell'energia elettrica), 9.(Ricostruzione dei consumi), 10.(Pagamenti), 12.(Durata - rinnovo - recesso), 13.(Cessazione dell'utenza), 14.(Sospensione e risoluzione), 16.(Domicilio - Registrazione).

(*) Art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 cod. civ. (Diffida ad adempiere)

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risolto di diritto.

Art. 1456 cod. civ. (Clausola risolutiva espressa)

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

(**) Art. 1341 cod. civ. (Condizioni generali di contatto)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.